



a cura di **Andrea Cardone** e **Marco Croce**

30 ANNI DI LAICITÀ DELLO STATO: FU VERA GLORIA?

Atti del Convegno di Firenze del 27 e 28 settembre 2019
nel trentennale della s.n. 203/1989 della Corte costituzionale

Prefazione di **Paolo Caretti**

NESSUN
DOGMA **IURA**

Prefazione

Il tema della laicità dello Stato è tema “antico”, come dice Enzo Cheli nell’esordio del suo intervento. Aggiungerei tema antico, complesso e contraddittorio se si tiene conto del percorso tortuoso che quel principio ha avuto nella storia del nostro Paese. Se infatti ci guardiamo alle spalle possiamo facilmente individuare almeno quattro fasi. La prima, che segna tutto il periodo dello Stato liberale, si caratterizza per la presenza di una costituzione (lo Statuto Albertino) che allude all’art.1 ad uno Stato confessionale e da una legislazione pre e *post*-unitaria di chiara ispirazione laica (dalla legge Siccardi del 1850 alla legge Coppino del 1877; dal codice civile del 1865 al codice penale Zanardelli del 1889). La seconda, quella del ventennio fascista, caratterizzata dalla svolta confessionale del regime che con la stipulazione dei Patti Lateranensi pone fine alla così detta “questione romana”. La terza, che abbraccia tutti i primi decenni della Repubblica, nel corso della quale il faticoso compromesso raggiunto in Assemblea costituente sui rapporti tra Stato e confessioni religiose (artt.7 e 8 Cost.) attende invano di trovare attuazione. La quarta infine che arriva ai giorni nostri, nel corso della quale, in un contesto favorevole al disgelo della nuova Carta anche il principio di laicità comincia lentamente a farsi strada portando alla conclusione del nuovo Concordato del 1984 e all’avvio del sistema delle intese tra Stato italiano e confessioni diverse dalla cattolica, in parallelo allo sviluppo del processo di secolarizzazione della società civile. È in questo quadro che si iscrive la “storica” sent. n. 203/del 1989, nella quale per la prima volta la Corte costituzionale non solo parla espressamente di principio di laicità, ma lo colloca tra i principi supremi dell’intero disegno costituzionale.

Questo volume, a 30 anni da quella sentenza, intende fare il punto, una sorta di bilancio del percorso successivo: dopo quella sentenza cosa è avvenuto, quale è stato l’itinerario del principio di laicità? Alla prova dei fatti quel principio ha davvero rappresentato il parametro di riferimento per la soluzione dei tanti problemi in grado di saggiarne la consistenza e l’operatività? E dunque, per riprendere la parte finale del titolo, “fu vera gloria”?

Già questo interrogativo tradisce la risposta se non negativa, certo pro-

blematica che deriva dalla lettura dei saggi. Bastino alcuni esempi: si pensi, ad esempio, alla difficoltà che incontra ancora oggi la scuola a laicizzarsi davvero; si pensi a tutta la vicenda legata all'esposizione di simboli religiosi nei luoghi pubblici; si pensi ancora agli effetti discriminatori prodotti dal sistema delle intese a danno delle confessioni che ne sono prive, si pensi al settore del servizio pubblico radiotelevisivo dove risulta arduo trovare traccia di quel pluralismo culturale e religioso che dovrebbe caratterizzarlo.

L'impressione generale è che una volta stipulato il nuovo Concordato e avviato e consolidato il sistema delle intese il tema della laicità sia uscito dall'agenda politica, salvo riemergere ogni tanto quando viene presentata l'ennesima proposta di una legge generale, di principi, sulla libertà religiosa che releghi in soffitta la vecchia legge del 1929 sui culti "ammessi".

In fondo non c'è da meravigliarsi se le cose sono andate così, se la laicità che ha trovato faticosamente spazio è quella legata essenzialmente ad una visione istituzionale tra Stato e Chiesa, lasciando più sullo sfondo la dimensione orizzontale comunitaria e individuale del fenomeno religioso, che viene invece in rilievo in una società multietnica e multireligiosa come quella attuale. Da questo punto di vista il tema della laicità ci appare sì come tema antico, ma al tempo stesso, di grande attualità.

È alla luce di queste trasformazioni in atto che vanno lette le vicende descritte e analizzate in questo libro. E la domanda che è necessario porsi è se il tipo di laicità che è venuto ad affermarsi sia in grado di fronteggiare le nuove sfide che il principio di laicità si trova ad affrontare. Certo il modello italiano non è assimilabile a quello francese e neppure a quello statunitense, tanto per richiamare due modelli spesso usati come punti di riferimento. Non a quello francese ancora fortemente ancorato all'esperienza specifica di quel paese, improntata ad una netta separazione tra sfera civile e sfera religiosa, secondo l'insegnamento di Jules Ferry ed Emile Combes, padri del "separatismo" francese. Un'impostazione ancora così radicata che impegna lo Stato a ostacolare ogni intromissione del fenomeno religioso nella sfera pubblica. Non a quello statunitense, anch'esso separatista, ma nell'ottica diversa della tutela massima del pluralismo culturale e religioso, che consegna interamente alla sfera privata tutto ciò che attiene al fenomeno religioso, libero di assumere i più diversi contenuti e modi di espressione, purché nell'ambito di ciò che è penalmente lecito. Semmai il modello italiano potrebbe essere associato ad un concetto di laicità positiva di tipo cooperativo, di cui anche la Corte costituzionale ha parlato.

Come ho accennato si tratta di un modello non privo di limiti e che è sta-

to fortemente criticato per aver favorito, nel tempo, un sistema piramidale con al vertice la Chiesa maggioritaria in una posizione di netta supremazia rispetto a tutte le altre confessioni, munite o no che siano dell'intesa con lo Stato. Non solo, ma un modello che nella sua applicazione si è rivelato così debole da non consentire neppure la completa eliminazione dal nostro tessuto normativo della legislazione ereditata dal fascismo. Tuttavia, valutato da altro punto di vista e con lo sguardo volto al futuro, ci si potrebbe chiedere se questo modello dialogante, sia pure con tutti i suoi limiti, non si presti meglio di altri a fronteggiare i nuovi problemi delle nostre società. Per rispondere a questo interrogativo è necessario tener conto di alcuni dati. Innanzitutto, è da considerare la crisi probabilmente irreversibile che stanno attraversando i paradigmi tradizionali di stampo liberale, che hanno costituito i punti di riferimento essenziali per impostare il tema del rapporto tra poteri pubblici e fenomeno religioso: da quello espresso nella contrapposizione fra sfera pubblica e sfera privata a quello che oppone ambito civile e ambito religioso. In fondo, come è stato osservato, nel loro schematismo, questi paradigmi, se da un lato facevano salva la specificità del fenomeno religioso, dall'altro rendevano, almeno in linea teorica, relativamente semplice la strada da prendere, ossia quella di una sostanziale separazione tra le due sfere, che si sarebbe dovuta realizzare secondo modalità diverse, a seconda dai differenti contesti.

A mettere in crisi questi paradigmi e a rendere più difficile la tutela della libertà di religione sono alcuni fattori legati alla tendenza a vivere la religione più che come un fatto privato, appartenente all'ambito delle scelte dei singoli individui, come elemento fondante l'identità collettiva di un'intera comunità. Non si tratta di un fenomeno nuovo; in fondo i due profili sono sempre stati intrecciati l'uno all'altro. Quello che c'è di nuovo oggi mi pare la prevalenza del secondo profilo, ossia la rivendicazione di una tutela da parte dello Stato, rispetto al primo profilo che tende a passare in secondo piano.

A quanto precede si aggiungano poi i riflessi che la rivoluzione delle tecniche di comunicazione sociale ha prodotto sui modi e sugli spazi attraverso i quali i fenomeni religiosi si sviluppano ed entrano in reciproco rapporto. Il mutato quadro comunicativo richiede anch'esso riflessioni del tutto inedite rispetto all'esperienza che abbiamo alle spalle.

Ebbene di fronte a una simile complessità del cambiamento in corso, in presenza di un accentuato pluralismo religioso orientato a rivendicare tutele più per i gruppi che per i singoli i tradizionali paradigmi separatisti

non solo non reggono più, ma possono innescare dinamiche contrastive pericolose.

Il dato che, invece, mi pare tenda ad affermarsi con sempre maggiore chiarezza è che già oggi, ma ancora di più in un futuro prossimo, il tasso di laicità di uno Stato non vada misurato tanto o soltanto sul *quantum* di tutela negativa, non discriminatoria, che esso è in grado di assicurare, ma anche, se non soprattutto, sulla capacità di governare un fenomeno estremamente variegato, che richiede la messa in campo di strategie diverse e più articolate che non quelle pensate e praticate in passato.

Per gli anni a venire sembra dunque destinata ad affermarsi una dimensione del principio di laicità distante sia dalla sua declinazione rigida alla francese, sia da quella assai più flessibile americana. Tale principio potrebbe trovare proprio in un modello simile al nostro, centrato su una rete di accordi dal contenuto flessibile e sempre ricontrattabili a seconda delle esigenze cui far fronte, le soluzioni operative più appropriate in una situazione nella quale la tutela delle varie confessioni si intreccia con i problemi dell'inclusione sociale di etnie e gruppi diversi. Una laicità, come accennavo, dialogante e partecipativa.

Paolo Caretti

Liberi di esserlo, liberi di dirlo? Vita e propaganda atea e agnostica fra teoria e prassi

ADELE ORIOLI

Nata nel 1987 per portare almeno una voce nel silenzio assordante che aveva circondato la stipula degli accordi di Villa Madama di tre anni prima, l'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, Uaar, si è via via sempre più caratterizzata per campagne comunicative e per iniziative giuridiche condotte a diversificati livelli¹.

Quindici anni fa, in ossequio a uno fra i suoi scopi sociali, la difesa dalle discriminazioni subite dai cittadini non credenti in un paese che evidentemente mantiene una alta e decisa connotazione filo confessionale e un'altrettanto decisa permanenza del *favor religionis* nel complesso dell'ordinamento, l'Uaar metteva per la prima volta così come continua a mettere tutt'oggi a disposizione di chiunque ne faccia richiesta lo sportello telematico di assistenza gratuita, che non a caso, per legarsi al titolo e all'oggetto dello splendido Convegno nel quale ho l'onore di rappresentare l'organizzazione patrocinate, si chiama *soslaicità*.

Forte di numerosi contatti quotidiani, a partire dai casi segnalati è stato possibile nucleare una serie di violazioni ricorrenti di quel pluralismo di equanime trattamento al quale, seppur con tutte le ambiguità e i profili critici evidenziati in questa due giorni, si riferisce la Consulta come principio supremo. Violazioni del suddetto principio che si traducono, in teoria e in pratica, in discriminazioni dirette e indirette tanto verso i singoli quanto nei confronti di intere categorie. Dalla A di aborto, diritto tondo e pieno così come riconosciuto sulla carta ma di fatto troppo spesso negato o reso oltremodo difficoltoso, penalizzante e ingiustificatamente colpevolizzante, tanto da essere non troppo amichevolmente bacchettati, e più volte, in sede europea². Alla V di vilipendio, che nonostante una complessiva depe-

¹ <https://www.uaar.it/Uaar/campagne/> <https://www.uaar.it/Uaar/iniziative-legali/>.

² Non da ultimo, con decisione dell'11 aprile 2016 il Comitato europeo dei diritti sociali

nalizzazione non manca affatto di esistere e resistere, mantenendo profili fortemente critici alla luce di molteplici aspetti. Si guardi non ultimo alla fattispecie speciale di danneggiamento introdotta nel 2006 con la previsione massima di due anni di detenzione, l'efficacia attuale e di frequente applicazione degli artt. 403 e 404 del codice penale ma ancor di più alla perdurante perseguibilità delle offese all'onorabilità di una entità dalla incerta esistenza che mai risulta aver presentato quella querela di parte solitamente necessaria per la tutela dalla diffamazione. Parliamo della blasfemia e di un articolo come il 724 e che, nell'estensione operata dalla Consulta a qualsivoglia divinità così come accade per il vilipendio, nessuna tutela offre alle cosmogonie atee e agnostiche, in un ulteriore pericoloso disequilibrio con lo stesso enunciato dell'articolo 21 della carta fondamentale³. Tutela alla quale sia detto per inciso peraltro non aspiriamo affatto, partecipando da sempre al movimento internazionale #endblasphemylaws che vede in tutte le forme di tutela penale specifica del sacro un *vulnus* alla libera espressione del pensiero e una facile via per la repressione non solo culturale delle minoranze.

Per tornare al *cahier de doléances* dalla A alla V, troviamo fra le altre la C di Concordato con la Chiesa cattolica, posta così naturalmente – si fa per dire – al vertice di quel multi confessionalismo piramidale proprio del nostro ordinamento, che vede dal secondo gradino in poi le confessioni stipulartici di intesa ex art. 8 Cost., a scendere le religioni ancora disciplinate dalla legge fascista sui culti ammessi, perdurando l'assenza di una normativa generale sulla libertà religiosa, ancora un passo in giù le confessioni non

ha accolto il ricorso n. 91/2013 della CGIL ed ha accertato la violazione dell'art. 11 (che protegge il diritto alla salute) letto insieme all'art. E (che stabilisce il divieto di discriminazione), dell'art. 1 par. 2 primo profilo (che tutela le condizioni di lavoro) e dell'art. 26 par. 2 della Carta (che protegge la dignità sul lavoro). Cfr. F. BUFFA, *Aborto, brevi note sulla decisione del Comitato europeo dei diritti sociali in causa CGIL c. Italia* in *Questionegiustizia.it*. Ancora, ulteriori violazioni tanto dell'art.11 quanto dell'art. E sono stati ravvisati dallo Comitato, a seguito di reclami CGIL e International Planned Parenthood Federation nel gennaio 2019 e nel marzo 2021.

3 S. LARICCIA, *Tutela penale dell'«ex Religione dello Stato» e principi costituzionali*, in *Giur. cost.*, 1988, pp. 431 ss.; Sull'opportunità persa dalla Corte costituzionale di espungere la tutela penale del sacro dal nostro ordinamento, piuttosto che suggerirne l'indiscriminata estensione della tutela: M. CROCE, *La libertà religiosa nella giurisprudenza costituzionale dalla giustificazione delle discriminazioni in nome del criterio maggioritario alla "scoperta" del principio di laicità dello Stato. Verso la piena realizzazione dell'uguaglianza "senza distinzione di religione"?* in *Dir.Pubb.*, 2/2006, pp. 421-431.

riconosciute come tali nemmeno dalla normativa del '29, per finire con le associazioni come l'Uaar. Uaar che pur a finalità generale e attualmente la maggiormente rappresentativa su suolo nazionale delle istanze afideistiche ottiene con fatica e spesso solo dopo battaglie (giuridiche e non) il riconoscimento dell'applicabilità alle sue istanze dell'ambito specifico di libertà religiosa ex art. 19 Cost. e non solo di quello generico di libertà di associazione ex art. 18 e di libera espressione del pensiero ex art. 21 Cost⁴.

Ancora, proseguendo nell'alfabeto, la mancanza di una intesa, la cui vicenda nata nel 1996 vede dopo alterni rovesci e fortune giudiziarie la criticatissima sentenza⁵ della Corte costituzionale 52/2016 attualmente ancora pendente in CEDU⁶, si riverbera sul già di suo perverso e fumoso meccanismo dell'otto per mille che pur se tassazione obbligatoria ancora non vede fra i destinatari alcun rappresentante collettivo delle cosmogonie incredule, atee e agnostiche.

Nell'andare avanti con l'elenco, finalmente ogni tanto una gioia: la conclamazione giuridica dello sbattezzo, termine vagamente dispregiativo coniato dal quotidiano dei vescovi *Avvenire* nei lontani anni '50 ma che racchiude l'unica possibilità concreta di autodeterminazione in ordine all'appartenenza religiosa, peraltro non solo strettamente cattolica, che proprio grazie all'Uaar all'inizio di questo secolo si è sostanziata in una apostasia formale riconosciuta dall'allora Garante Stefano Rodotà sulla base della normativa a tutela dei dati personali⁷. Il tutto però sempre all'interno di un ordinamento *vivant* che è lontanissimo dall'arrivare a ritenere il pedobattesimo

4 Per una complessiva disamina sinottica dello *status* e dei diritti collettivi di quelle associazioni filosofiche non confessionali di cui all'art. 17 TFUE si rimanda a S. BALDASSARRE, *Codice europeo della libertà di non credere. Normativa e giurisprudenza sui diritti dei non credenti nell'Unione Europea*, Premessa di F. MARGIOTTA BROGLIO, Nessun Dogma, Roma, 2020.

5 Sulla opportuna necessità di confemare il dettato della Corte di Cassazione sull'obbligo di avvio di trattative liquidato sbrigativamente dalla Consulta cfr. N. COLAIANNI, *La decadenza del "metodo della bilateralità" per mano (involontaria) degli infedeli* in StatoeChiese n.28/2016. Sui numerosi profili critici creatisi con la frammentarietà del sistema di garanzie e tutele fra gli altri F. ALICINO, *La bilateralità pattizia Stato-confessioni dopo la sentenza n. 52/2016 della Corte costituzionale* in OsservatorioSullefonti.it, fasc. 2/2016.

6 Per una completa disamina cronologico-giuridica si rimanda a M. CROCE, *An agreement denied: how philosophical association are discriminated by Italian Law*, in *Non Believers' Europe, Models of secularism, Individual Statutes, Collective Rights*, Nessun Dogma 2019 a cura di A. ORIOLI, pp. 72/98.

7 R. CARCANO, A. ORIOLI, *Uscire dal gregge. Storie di conversioni, battesimi, apostasie e sbattezzi*, Sossella editore, 2008, pp. 213-226.

incostituzionale, seppur consistendo in un atto incorporante di diritto in una religione senza che alcuna possibile manifestazione di volontà sia possibile da parte del soggetto subente l'atto stesso. Linea non esattamente collimante con quella seguita a suo tempo dalla Corte costituzionale per lo Statuto delle Comunità ebraiche.⁸

Nella divergenza fra teoria e prassi, quando non direttamente fra teoria confessionale e teoria egualitaria, come nostro vissuto associativo spicca la nota controversia *Lautsi vs Italia*, il caso portato avanti dalla famiglia di nostri soci sul crocifisso nelle aule scolastiche. Ribaltata la sentenza di primo grado della Corte Edu, la *Grande Chambre* a maggioranza schiacciante, pur demolendo le assurde tesi delle nostre supreme corti amministrative che vedevano il crocifisso come *sic et simpliciter* simbolo di laicità⁹, ha potuto argomentare sulla passività del detto simbolo¹⁰. Passività intesa come non direttamente obbligatoria ad atti devozionali e desunta aprioristicamente dalla disamina della nostra normativa per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica¹¹. Insegnamento doveroso per lo Stato se-

8 Corte costituzionale, 239/1984: "perché la "libertà di adesione", nei suoi aspetti ("positivo" e "negativo") dianzi indicati, va tutelata, come "diritto inviolabile", nei confronti non solo delle associazioni, ma anche di quelle "formazioni sociali", cui fa riferimento l'art. 2 della Costituzione, e tra le quali si possono ritenere comprese anche le confessioni religiose. Libertà di aderire e di non aderire che, per quanto specificamente concerne l'appartenenza alle strutture di una confessione religiosa, negli aspetti che rilevano nell'ordinamento dello Stato, affonda le sue radici in quella "libertà di coscienza, riferita alla professione sia di fede religiosa sia di opinione in materia religiosa" (sentenza n. 117 del 1979), che è garantita dall'art. 19 della Costituzione, e che va annoverata anch'essa tra i "diritti inviolabili dell'uomo" e prosegue, a proposito dell'appartenenza automatica a una comunità religiosa, pur in presenza della facoltà di recesso (*mutatis mutadis*, lo sbattezzo *rectius* l'apostasia formale dalla Chiesa cattolica) scrive: "la facoltà del "distacco" appare soltanto come un rimedio ex post ad una situazione che nel suo stesso realizzarsi già si pone in insanabile contrasto con il ricordato fondamentale principio dell'art. 3 della Costituzione".

9 Tra i molti, J. PASQUALI CERIOLI, *La laicità nella giurisprudenza amministrativa: da principio supremo a "simbolo religioso"* in *StatoeChiese.it*, marzo 2009.

10 CEDU, *Lautsi e altri c. Italia*, ric. 30814/06, sent. 18 marzo 2011: Inoltre, il crocifisso appeso al muro è un simbolo essenzialmente passivo (...) Secondo la Camera, nel contesto dell'educazione pubblica, il crocifisso, che è impossibile non notare nelle aule, è necessariamente percepito come parte integrante dell'ambiente scolastico e può pertanto essere considerato come un "segno esteriore forte" nel senso della succitata decisione Dahlab (...). La Grande Camera non condivide questo approccio.

11 74. Inoltre, gli effetti della accresciuta visibilità che la presenza del crocifisso conferisce al cristianesimo nello spazio scolastico meritano di essere ancora relativizzati in considerazione dei seguenti elementi. Da una parte, questa presenza non è associata ad un in-

condo Concordato in ogni classe di ordine e grado, con docenti stipendiati dalle finanze pubbliche ma scelti annualmente dall'ordinario diocesano, con programmi conformi alla dottrina e al catechismo. Ma pur sempre materia che la stessa legge definisce come facoltativa, a frequenza non obbligatoria. Inutile aggiungere che se *de plano* questa facoltatività fosse stata applicata e con equanime pluralismo ed equidistanza non saremmo nemmeno qui oggi, dato l'oggetto stesso dell'incontro odierno, quella sentenza scaturita proprio come già chiaramente sottolineato da una controversia su come interpretare il non obbligo dello studente all'istruzione cattolica nella scuola pubblica.

Ma quello che è maggiormente nostro interesse evidenziare in questa sede sta nel fatto di come, all'atto pratico e ancor oggi nel secondo ventennio degli anni duemila, nella vita quotidiana di genitori e studenti questa facoltatività sia a malapena uno sgorbio su un foglio lontano. Innumerevoli gli istituti nei quali non vi è alcuna ombra di alternativa possibile, nei quali vengono sostituiti i moduli ministeriali o addirittura non consegnati persino nell'epoca delle iscrizioni on line, innumerevoli le difficoltà per chi non si avvale¹², innumerevoli le discrasie persino temporali nell'organizzazione scolastica quando si tratta di predisporre l'insegnamento religioso¹³.

D'altronde la misura può darla l'utilizzo quotidiano negli stessi documenti amministrativi scolastici della parola "esonero" per i non frequen-

segnamento obbligatorio del cristianesimo (...). Dall'altra parte, secondo le indicazioni del Governo, l'Italia apre parallelamente lo spazio scolastico ad altre religioni. Il Governo indica a tale proposito che agli alunni non è vietato portare il velo islamico ed altri simboli e indumenti aventi una connotazione religiosa, sono previste soluzioni alternative per facilitare la conciliazione della frequenza scolastica con le pratiche religiose minoritarie, l'inizio e la fine del Ramadan sono "spesso festeggiati" nelle scuole e negli istituti può essere istituito un insegnamento religioso facoltativo per "ogni confessione religiosa riconosciuta" (...). Inoltre, i ricorrenti non sostengono che la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche abbia incoraggiato lo svolgimento di pratiche di insegnamento aventi una connotazione di proselitismo (...). CEDU sent. Cit. 18 marzo 2011.

12 Sull'applicazione dell'azione antidiscriminatoria su base religiosa per un caso di mancata attivazione dell'insegnamento alternativo nei confronti di una minore della scuola primaria patrocinata dall'Uaar e conclusasi con la condanna in solido di amministrazione scolastica e Miur si veda l'ordinanza del Tribunale di Padova n. 1176 del 30 luglio 2010.

13 Cfr. a tal proposito il contenzioso portato avanti dall'Uaar contro la circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 17 dicembre 2012, n. 96 per la discrepanza temporale tra la scelta di non avvalersi della religione cattolica (da effettuarsi al momento dell'iscrizione) e la scelta delle attività alternative (da effettuarsi all'inizio dell'anno scolastico), decisa in prima istanza da Tra Lazio con sentenza 10273/2020.

tanti Irc, come se fosse possibile e logicamente congruente esonerare, cioè dispensare da un obbligo, ove non sussiste obbligo alcuno.

Eppure su questa teorica e solo teorica non impositività della dottrina cattolica nella scuola pubblica resta tollerabile, perché passivo, persino il crocifisso. Con buona pace dei credenti che, al di là della predilezione o meno per la marcatura territoriale, è ragionevole ritenere non siano concordi con la Corte nel ritenere il crocifisso un semplice pezzo di legno.

Se poi veniamo alla dimensione prettamente collettiva della nostra attività come associazione fra gli scopi sociali vi è ovviamente la difesa della laicità dello stato¹⁴, da intendere però per citare il segretario Grendene come casa di tutti, non certo come una nostra esclusiva o ancor meno come un concetto esaurente la nostra cosmogonia. Laicità bensì come *la* scelta sopra tutte che permette l'esistenza e la coesistenza delle altre. Sarebbe pertanto un errore ritenere le nostre filosofie specificamente non credenti come sussumibili ed estinguibili nello spettro della laicità, pur indefinitamente modulata. Piuttosto, grazie a un senso compiuto di essa e a un suo equanime utilizzo applicativo da parte delle istituzioni che sovvenzioniamo al pari di ogni altro cittadino, aspireremmo ad ottenere medesimi diritti nelle nostre differenze, medesimi spazi di espressione delle nostre specificità.

Nel ripercorrere invece di un elenco alfabetico questa volta una cronologia censoria sembrerebbe però che questa possibilità a noi sia garantita in misura minore, con intensità minore e soprattutto solo a seguito di maggiori sforzi.

Qualcuno ricorderà la vicenda degli Ateobus, recanti la scritta "La cattiva notizia è che Dio non esiste, quella buona è che non ne hai bisogno". Vicenda che ci ha dato all'epoca una qualche notorietà mediatica e persino qualche sostenitore in più, ma nella realtà nessun bus ha mai circolato. Perché nessun concessionario ha accettato di diffondere un messaggio così potenzialmente offensivo e sovversivo¹⁵. "Gesù ti ama" si può scrivere su ogni cavalcavia, "Dio non esiste" nemmeno sul 13 barrato. E un nostro socio che osò affiggere manifesti recanti lo stesso messaggio fu mandato direttamente a processo per vilipendio, ex art. 403 e 404 c.p.¹⁶. Procedimento peraltro

14 Statuto Uaar, art. 3.b <https://www.uaar.it/Uaar/statuto/>.

15 Nessun concessionario in Italia, perché provocatoriamente richiesta autorizzazione alla circolazione dello stesso messaggio tradotto in inglese a Londra l'Uaar ha ottenuto immediato parere positivo, cfr. <https://www.uaar.it/Uaar/campagne/bus/>.

16 https://www.ilrestodelcarlino.it/rovigo/2009/06/13/191312-compaiono_subito_spariscono_manifesti_atei.shtml.

archiviato *in dubio pro reo*¹⁷.

Una nostra altra campagna, alla quale ha accennato il professor Cortese nella giornata di ieri, *Non affidarti al caso*¹⁸, è stata tacciata di aver superato la continenza espressiva e di veicolare messaggi potenzialmente lesivi per bambini e adolescenti. Attualmente ancora una volta esauriti i rimedi interni e dopo una iniziale vittoria al Tar Liguria¹⁹ l'Uaar è stata costretta al ricorso alla Corte di Strasburgo, dallo stesso Comune che ha al contrario permesso in qualità di strenuo difensore del valore costituzionale dell'art 21, le comunicazioni violente e scientificamente false dei Movimenti *no choiche*²⁰.

Ma se l'immagine di *Non affidarti al caso*, un abito talare da un lato, un camice medico dall'altro, con l'invito ad informarsi sull'essere obietto-re o meno del proprio medico, poteva *ictu oculi* solleticare *pruderies* protezionistiche, altrettanto non può certo dirsi di *Posso scegliere da grande?*²¹, ulteriore campagna Uaar, a favore questa volta dell'autodeterminazione nell'appartenenza religiosa, protagonista una bella neonata dagli occhi blu. Eppure a Milano non ha potuto circolare neppure quella: niente pubblicità religiosa sui mezzi di trasporto, è stato detto dalla concessionaria. Anche se autobus meneghini con l'invito alla messa di Bergoglio all'autodromo di Monza prima e a donare l'otto per mille alle Conferenza episcopale italiana ne sono girati parecchi, persino in contemporanea al rifiuto che veniva opposto all'Uaar.

Ma arrivo, per concludere il passaggio tra non esaurimento delle cosmogonie non credenti nella laicità statuale e la contemporanea non accessibilità di queste agli spazi della comunicazione comune, alla campagna *Vivere*

17 Con riferimento all'art. 404 la richiesta di archiviazione afferma che non si è realizzata la condotta, essendo mancato il vilipendio delle cose. Mentre in relazione all'art. 403, il pm ha motivato l'archiviazione con la mancanza dell'elemento soggettivo: ha cioè ritenuto che i manifesti avessero "un indubbio contenuto offensivo nei confronti della popolazione di Papozze di culto cattolico", ma che "può ammettersi (*in dubio pro reo*) che egli si sia voluto limitare a diffondere il proprio pensiero, sebbene la frase, provocatoria, abbia poi comunque offeso i cattolici abitanti di Papozze".

18 <https://www.uaar.it/Uaar/campagne/non-affidarti-al-caso/>.

19 Tar Liguria n. 174/2019, Consiglio di Stato n. 2327/2019.

20 Si veda coevo a Naac https://www.ansa.it/liguria/notizie/2018/05/15/manifesto-antiaborto-polemiche-a-genova_26a75468-f7ae-4d62-932d-faed71829fi8.html, ancora più di recente <https://www.liguria24.it/2020/12/21/ru486-anche-il-consiglio-comunale-di-genova-difende-i-manifesti-antiabortisti/244823/>.

21 <https://www.uaar.it/Uaar/campagne/sceglieredagrande/>.

bene senza D che risale ormai al 2013 e che, dopo aver girato in molti Comuni di Italia, è stata rifiutata dalla giunta veronese dell'allora sindaco Tosi.

Graficamente giocata sulla scritta Dio sulla quale barrata la D veniva a emergere il residuo Io, recitava: “10 milioni di italiani vivono bene senza D e quando sono discriminati c'è l'Uaar al loro fianco”. Piuttosto evidenti quali messaggi l'Associazione di promozione sociale intendesse veicolare. Da un lato, mettere in evidenza la numericamente più che robusta minoranza²² di non credenti in Italia e l'esistenza di una realtà appositamente strutturata per difendere i loro diritti; dall'altro quasi una sorta di invito al coming out ateo. Se in Italia i non credenti sono più di dieci milioni, almeno un italiano su sei, permane tuttavia un forte stigma che vede in quell'alfa privativo la negazione di valori, di etica, persino di adattabilità sociale che rende ancor oggi specie in piccole realtà tutt'altro che facile esporsi come “un senza senza d”.

Di questa comunicazione istituzionale, espressione valoriale da un lato e propaganda dall'altro, ne viene quindi rifiutata l'affissione dalla giunta leghista ritenutone il contenuto “potenzialmente lesivo di ogni religione”. Proposta dall'Uaar azione antidiscriminatoria ex art. 702bis c.p.c., questa viene respinta in prima istanza sulla base di una eufemisticamente opinabile interpretazione del giudice ordinario del concetto stesso di discriminazione e ritenendo sussistente di fatto in capo alla giunta comunale il potere di sindacare il messaggio per questioni di mera opportunità²³ e non esclusivamente sotto il profilo della legittimità²⁴. Ma è la sentenza che conferma quella di primo grado a meritare una disamina approfondita alla luce di quanto anche ribadito da voci certo ben più autorevoli della mia

22 E non “una microscopica e trascurabile minoranza”, così come definita dal Guardasigilli nel 1929 nella relazione introduttiva a quello che è tuttora il nostro codice penale. Il tutto comunque sempre rilevato il punto di principio che nelle democrazie contemporanee i diritti sono riconosciuti e da riconoscere al singolo individuo a prescindere dalla consistenza numerica della sua *koinè*. Sul concetto di minoranza come definizione “stretta” si rimanda al contributo di Debora Spini nel presente volume.

23 «Questo parere negativo all'affissione non può ritenersi discriminatorio nel senso sopra precisato, perché, lungi da una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla religione, ha semplicemente valutato un profilo di opportunità sul contenuto formale del messaggio, sul suo linguaggio e tenore letterale, non certo sulla possibilità di far valere le posizioni della società istante in ordine alle proprie convinzioni in materia di religione» (Tribunale di Roma, II sez. civile, ordinanza del 17 dicembre 2015).

24 Cfr. M. CROCE, *Opportune (e ovvie) precisazioni della Cassazione in tema di propaganda del non credere*, in *Quaderni costituzionali* 2/2020.

anche in questo consesso odierno.

La Corte di appello di Roma, con sentenza 1869 del 2018, argomenta come l'Uaar per usare un termine strettamente tecnico sia offensivamente accontentistica nel perseverare con l'assurda pretesa di voler propagandare non idee o valori che le sono propri ma esclusivamente la negazione di valori altrui.

Esemplificativo della contemporaneità e apertura dottrinale della magistratura che una privata associazione di non credenti si trova quasi sistematicamente a dover affrontare, la decisione della Corte pare catapultata fin qui direttamente dagli anni '30, o forse '50 del secolo scorso. Sicuramente prima di quella già citata decisione della Consulta del 1979, la 117, che afferma come *“il nostro ordinamento costituzionale esclude ogni differenziazione di tutela della libera esplicazione sia della fede religiosa sia dell'ateismo, non assumendo rilievo le caratteristiche proprie di quest'ultimo sul piano teorico”*.

Caratteristiche proprie che sarebbero evidentemente quelle di negare l'esistenza di una divinità trascendente, per dirne una: ritenere l'espressione di questa negazione come potenzialmente offensiva tronca in radice qualsivoglia possibilità comunicativa alla libertà di non credere, alla libertà costituzionalmente garantita di esplicitare il diritto di libertà religiosa come il diritto di non avere alcuna. Per di più sposta dall'agone politico più o meno urlato a quello giuridico fondamentale il malinteso senso che esista un diritto a non essere offesi rispetto invece al reale, concreto e bistrattato diritto alla libera espressione del pensiero. E della libertà religiosa ex art. 19 Cost. che tanto faticosamente dobbiamo rivendicare a ogni passo. Ma tant'è, questo argomenta la Corte: *“Detto contenuto non si caratterizza in alcun messaggio propositivo da parte di Uaar a favore dell'ateismo o dell'agnosticismo o più in generale in favore di valori dalla stessa propugnati; bensì assume un unico connotato di negazione della fede religiosa”*. Quindi dire che Dio non esiste e che si vive bene lo stesso non sarebbe l'espressione, legittima, di un pensiero, legittimo altrettanto, ma la negazione di un diritto altrui. E non è nemmeno espressione di libertà religiosa di cui sopra, visto che lo stesso giudice col negare l'esistenza della propaganda afideistica nel messaggio proposto applicava alla comunicazione l'articolo 21 Cost. a suo dire limitato appunto in favor religionis dall'articolo 19 Cost., della quale tutela non può beneficiare Vivere bene senza D.

E qui veramente per concludere, questo è ciò che capita nel seguire le iniziative giuridiche individuali e collettive dei non credenti in Italia. La

discriminazione censoria veronese è pendente in Cassazione²⁵, numerosi altri procedimenti sono in corso, migliaia di segnalazioni annue evidenziano situazioni parossistiche che, nel nostro piccolo, cerchiamo di contribuire a cambiare in meglio ogni giorno. Ma se la laicità, casa di tutti, fosse davvero un principio guida e non solo un punto di partenza ermeneutico dagli incerti contorni, come emerso dalle dense e preziosissime disamine di questo Convegno, forse l'Uaar non avrebbe nemmeno bisogno di esistere. Nel frattempo ci siamo, con la nostra specificità e il nostro desiderio di non essere discriminati, come singoli e come gruppo: differenti, ma con identici diritti.

25 In seguito alla conclusione del Convegno la Cassazione si è pronunciata annullando con rinvio la decisione della Corte di appello, con sentenza 7893/20. Si vedano sul punto fra gli altri oltre al già citato M. CROCE in QC 2/2020, anche N. COLAIANNI, *Propaganda ateistica: laicità e divieto di discriminazione* in Questionegiustizia.it e J. PASQUALE CERIOLI, "Senza D". *La campagna Uaar tra libertà di propaganda e divieto di discriminazioni* in Statocchiese.it, 9/2020.